

## **Diritti inespressi: come ottenerli** (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Sono tanti e l'Inps li riconosce agli interessati solo dopo la presentazione di una specifica domanda

I cosiddetti “diritti inespressi” sono una serie di aumenti, sgravi e agevolazioni, applicabili alle pensioni inferiori a € 750 mensili solo attraverso un'apposita domanda da presentare all'Inps. Si chiamano “inespressi”, benché siano diritti, perché non è prevista l'erogazione automatica da parte degli uffici preposti. Pertanto, se il pensionato interessato non ne fa esplicita richiesta il diritto viene ignorato. C'è da dire che l'Inps, da diversi anni tramite la sola presentazione del modello Red richiesto al pensionato o tramite la consultazione dei dati messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate, eroga in automatico tutta una serie di prestazioni, mentre dal 2013 in poi l'Istituto non ha più inviato a casa il modello Obism con cui in precedenza informava il pensionato, uno strumento che consentiva agli interessati di capire come fosse composto l'assegno.

I potenziali beneficiari dei “diritti inespressi” sono tutti i pensionati con un importo lordo inferiore a € 750 mensili, cioè un pensionato su tre. Su un totale di 18,1 milioni che ricevono l'assegno, sono almeno 6 milioni gli interessati. Di solito l'importo riconosciuto con una pensione bassa si aggira tra i 50 e gli 80 euro, una somma non irrilevante per chi riceve trattamenti minimi. Ma vediamo quali siano questi diritti inespressi.

In sostanza, si tratta di tutte quelle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dall'Inps in seguito alla presentazione della specifica domanda, e cioè:

- [l'integrazione al trattamento minimo;](#)
- [le maggiorazioni sociali;](#)
- [l'incremento al milione \(di lire\);](#)
- [la pensione di cittadinanza;](#)
- [la quattordicesima mensilità;](#)
- [le prestazioni a favore degli invalidi civili;](#)
- [l'assegno al nucleo familiare per i pensionati dipendenti;](#)
- [l'assegno familiare per i pensionati autonomi;](#)
- [l'assegno familiare al titolare di una pensione ai superstiti inabile oppure orfano minore;](#)
- [la maggiorazione per ex combattenti;](#)
- [il supplemento di pensione.](#)

### **L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO**

L'integrazione al trattamento minimo è un istituto introdotto dall'articolo 6 della [legge 638/1983](#) che tutela i pensionati, al di sotto di un determinato livello di reddito, il cui **assegno pensionistico** non sia sufficiente a garantire una vita dignitosa. Qualora l'assegno sia al di sotto di

un determinato importo fissato annualmente dalla legge il pensionato può avere diritto ad una integrazione.

In altri termini il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. Il trattamento minimo per l'anno **2021** è fissato in **515,58 euro**. Per cui le prestazioni a carattere previdenziale al di sotto di tale soglia possono essere oggetto di una integrazione al minimo.

**I Requisiti** - Per ottenere l'integrazione al minimo il soggetto deve soddisfare determinati requisiti di reddito in quanto non tutte le prestazioni al di sotto della soglia limite possono essere integrate. Vediamoli.

**I limiti di reddito individuali** - Se il soggetto non è coniugato, ovvero coniugato con persona legalmente ed effettivamente separata, il limite di reddito definito in via previsionale per il 2021 per il diritto alla totale integrazione è pari a **6.702,54 euro**; mentre l'integrazione parziale può essere concessa oltre la predetta cifra e sino a 13.405,08 euro (cioè **due volte** il trattamento minimo dell'anno in questione). Oltre tale cifra è esclusa l'integrazione.

**Limiti di reddito coniugali** - Se il soggetto è coniugato con persona non legalmente ed effettivamente separata, la questione si complica. E non di poco. Se la pensione ha avuto decorrenza prima del 1994 i **redditi coniugali sono del tutto irrilevanti** e pertanto non entrano in considerazione. Se la pensione ha decorrenza nell'anno 1994 o dopo tale data l'integrazione è concessa a condizione che risultino soddisfatti entrambi i seguenti requisiti: 1) il beneficiario non superi i 13.405,08 euro di reddito individuale; 2) i redditi coniugali non superino **4 volte** il trattamento minimo nell'anno di riferimento pari cioè per il 2021 a **26.810,16 euro (33.512,70 euro, pari a 5 volte** il trattamento minimo nell'anno di riferimento, se la pensione ha avuto decorrenza nel 1994).

## **LE MAGGIORAZIONI SOCIALI**

Le maggiorazioni sociali costituiscono una forma particolare di incremento delle prestazioni previdenziali in favore di soggetti economicamente svantaggiati che abbiano compiuto un'età pari almeno a **60 anni**.

La maggiorazione si applica sull'importo della pensione spettante, indipendentemente dall'[integrazione al trattamento minimo](#), nei confronti di tutti i pensionati titolari di prestazione a carico dell'AGO, delle forme esclusive e sostitutive della stessa e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali che non superino determinati **requisiti reddituali** di anno in anno fissati dalla legge. Appare utile rammentare che le maggiorazioni sociali interessano non solo i trattamenti

previdenziali ma anche i **trattamenti assistenziali** come in particolare l'[assegno sociale](#) e le provvidenze economiche corrisposte agli [invalidi civili](#), i ciechi civili e i sordomuti.

### **Importo e Limiti di reddito**

A differenza delle pensioni che aumentano ogni anno per effetto della [perequazione](#) l'importo delle maggiorazioni sociali è **fisso ogni anno ed è esente da Irpef**. Inizialmente l'importo della maggiorazione sociale era pari a 30.000 e 80.000 lire mensili (per 13 mensilità) rispettivamente per i soggetti con almeno 60 e quelli con almeno 65 anni di età. Dal **1° gennaio 2001** fu portato rispettivamente a 50.000 lire e a 160.000 lire e dal 1° gennaio 2002 l'importo della maggiorazione è stato incrementato di **41,13 euro** a partire dal compimento del 70° anno di età, in modo da raggiungere (tra integrazione al minimo, maggiorazione e incremento) la somma di 516,46 euro che, nell'anno del passaggio all'euro, corrispondeva alla cifra di 1 milione di lire.

Dal 1° gennaio 2008, in base alla legge applicativa dell'accordo sindacati - governo per l'aumento delle pensioni basse, l'incremento è stato a sua volta aumentato di **12,67 euro** in modo da raggiungere, nel complesso, la somma di 580 euro al mese (art. 5, comma 5, L 127/2007); 12 di questi 12,67 euro sono stati però assorbiti dalla "somma aggiuntiva" istituita con la stessa legge a favore dei pensionati 64enni.

Pertanto, complessivamente, l'importo base della maggiorazione sulle pensioni per l'anno **2018** ([articolo 1 della legge 544/1988](#)) è pari a **25,83 euro al mese** per coloro che hanno dai **60 ai 64 anni**; di **82,64 euro** per chi ha un'età che si colloca tra 65 e i 69 anni; e di **136,44€** per i pensionati con almeno 70 anni non titolari della [quattordicesima](#) (124,44€ per i titolari di [quattordicesima](#) mensilità).

L'indicato limite anagrafico può essere ridotto fino a **65 anni**, nella misura di un anno di età ogni 5 anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a 2 anni e mezzo. Così ad esempio se il pensionato ha almeno 2 anni e 6 mesi di contribuzione la maggiorazione può essere concessa a 69 anni; con almeno 7 anni e 6 mesi di contribuzione a 68 anni; con almeno 12 anni e 6 mesi di contribuzione a 67 anni; con almeno 17 anni e 6 mesi di contribuzione a 66 anni e, infine, con almeno 22 anni e 6 mesi di contribuzione a 65 anni. Per i titolari di [pensione di inabilità](#) ai sensi della [legge 222/1984](#) l'età richiesta per l'attribuzione dell'incremento della maggiorazione sociale è pari a **60 anni**.

### **I limiti**

Caratteristica comune delle maggiorazioni sociali è che il pensionato deve rispettare un determinato limite di reddito personale annuo pari al valore del trattamento minimo inps o, se coniugato, **un doppio limite**: quello relativo al reddito personale e quello relativo al reddito coniugale che non deve soplafonare il valore del trattamento minimo incrementato del valore dell'[assegno sociale](#) annuo. In definitiva per come è strutturata solo i titolari di pensioni inferiori o uguali al minimo (507,42€ per il 2018) sprovvisti di altri redditi hanno diritto alla maggiorazione.

## L'INCREMENTO AL MILIONE (DI LIRE)

L'incremento al milione è una particolare maggiorazione sociale, introdotta dal 1° gennaio 2002, dall'articolo 38 della [legge 448/2001](#) che spetta ai pensionati ultra70enni titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali il cui importo risulti inferiore al milione delle vecchie lire (circa 651 euro al mese ai valori attuali). L'aumento in questione viene riconosciuto ai i titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (comprese le pensioni ai superstiti); ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'[assegno sociale](#), la [pensione sociale](#) (anche sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile), nonché agli [invalidi civili](#) totali, sordomuti e ciechi civili assoluti.

Per ottenere la maggiorazione è necessario, di regola, avere un'età anagrafica di almeno 70 anni anche se questo requisito può essere ridotto, fino a un massimo di 5 anni, di un anno ogni 5 anni di contribuzione fatta valere al pensionato. Nell'ipotesi in cui l'ultimo quinquennio valutabile non sia completo, è sufficiente che la contribuzione sia pari o superiore alla metà del quinquennio medesimo. Per quanto riguarda i ciechi civili, gli [invalidi civili](#) totali, i sordomuti ed i titolari di [pensione di inabilità](#) previdenziale ([legge 222/1984](#)), il requisito anagrafico per fruire dei benefici incrementativi dal 20 luglio 2020 è stato ridotto da 60 a 18 anni dall'[articolo 15 del DL 104/2020](#) in esecuzione della sentenza della [Corte Costituzionale numero 152/2020](#).

L'importo della maggiorazione è variabile in funzione del tipo di prestazione oggetto della maggiorazione. L'art. 39, comma 4 della [legge 289/2002](#) ha precisato che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 652,02 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della [pensione sociale](#), ovvero dell'[assegno sociale](#). Pertanto nel 2021 la maggiorazione sociale in parola è pari a 136,44 euro al mese per i titolari di prestazioni previdenziali; a 191,74 euro al mese per i titolari di assegno sociale e a 272,69 euro al mese per i titolari della vecchia pensione sociale. L'incremento, al pari delle altre maggiorazioni, è corrisposto per 13^ mensilità.

**A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale numero 152/2020 il beneficio spetta anche agli invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili a partire dai 18 anni.**

## LA PENSIONE DI CITTADINANZA

La pensione di cittadinanza, in base a quanto disposto nel decreto in materia, consiste in una prestazione economica mensile, esentasse, accreditata a favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da persone che hanno compiuto l'età pensionabile (sino al 31 dicembre 2022, pari a 67 anni), quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, o dai nuclei composti da over 67 e disabili gravi o non autosufficienti.

In caso di nuclei già beneficiari del reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente del nucleo più giovane.

È considerato al di sotto della soglia di povertà ai fini della pensione di cittadinanza chi possiede un reddito inferiore ai 780 euro mensili, in caso di nucleo familiare con un solo componente, con affitto o mutuo a carico: questa è la soglia di povertà definita da Eurostat nel 2014. Per i nuclei con più componenti, il reddito è maggiorato.

In parole semplici, la pensione di cittadinanza consiste in una sorta d'integrazione al minimo della pensione, che può portare il reddito del pensionato non più sino a 515,58 euro mensili (con eventuali maggiorazioni, sino a 651,51 euro), ma sino a 780 euro mensili (l'importo è più elevato per i pensionati con famiglie numerose, sino a 1.536 euro mensili). Un'integrazione al minimo universale, però, che spetta a chi percepisce prestazioni di previdenza (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di reversibilità...), prestazioni di assistenza (pensione d'invalidità civile, assegno sociale...), nonché a coloro che non hanno redditi o pensioni.

A differenza dell'integrazione al minimo, per il diritto alla pensione di cittadinanza si deve far riferimento all'indicatore [Isee](#), in pratica all'indice che "misura la ricchezza" delle famiglie, ed a numerosi requisiti patrimoniali, oltreché reddituali.

Inoltre, il sussidio può sia integrare direttamente la pensione, o la diversa prestazione spettante, sia essere erogato con una carta acquisti, la carta Rdc, o attraverso differenti modalità (accredito in banca o alle poste, ad esempio: queste ulteriori modalità devono ancora essere disciplinate).

### **LA QUATTORDICESIMA MENSILITA' (SOMMA AGGIUNTIVA)**

L'articolo 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, ha previsto a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (la c.d. "quattordicesima") con la mensilità di luglio (a partire dall'anno 2008) a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della [gestione separata](#), delle forme sostitutive, esclusive della medesima (purchè gestite dall'Inps) e del Fondo Clero in presenza di determinate condizioni reddituali e con un'età pari o superiore a 64 anni. Hanno diritto alla "quattordicesima", dunque anche i titolari [assegno ordinario di invalidità](#), di pensione inabilità o di [pensione ai superstiti](#) mentre risultano esclusi dal beneficio gli assegni e le pensioni sociali e le prestazioni di natura assistenziale (come quelle erogate nei confronti degli [invalidi civili](#)).

A partire dal 2017 per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 la somma aggiuntiva viene erogata in misura diversa a seconda se il titolare della prestazione ha un reddito complessivo personale ricompreso entro 1,5 volte il trattamento minimo previsto nel fondo pensione lavoratori dipendenti oppure compreso tra 1,5 volte e 2 volte il predetto trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante. Ai fini della determinazione del reddito è rilevante il solo *reddito individuale* del titolare composto, oltre che dalla pensione stessa, dai redditi di qualsiasi natura, con l'esclusione dei trattamenti di famiglia,

le [indennità di accompagnamento](#), il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, le [pensioni di guerra](#), le indennità per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione per i sordomuti.

L'importo erogato dal 2017 varia a seconda dell'anzianità contributiva complessivamente maturata e del reddito del pensionato. Se il reddito è superiore a 1,5 volte il trattamento minimo ed entro le 2 volte la somma è pari a 336 euro, 420 euro o 504 euro a seconda, rispettivamente, se ha versato fino a 15 anni di contributi, fino a 25 anni di contributi o più di 25 anni di contribuzione. Se il pensionato ha un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo inps l'importo è pari a 437, 546 e 655 euro a seconda se la contribuzione versata è rispettivamente inferiore a 15 anni, fino a 25 anni o superiore a 25 anni di contributi. La tavola sottostante riepiloga la nuova articolazione nella corresponsione della somma aggiuntiva dal 2019.

### **LE PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI**

L'articolo 38 della Carta Costituzionale prevede che ciascun cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Tale principio viene applicato attraverso una serie di leggi ordinarie che riconoscono particolari benefici a carattere economico e non, ai soggetti che si trovano in condizioni fisiche tali da determinare l'esistenza di una invalidità.

Tali prestazioni si definiscono assistenziali perchè vengono riconosciute a prescindere allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, e pertanto, dalla sussistenza di un rapporto assicurativo con un ente previdenziale. L'invalidità in questione si definisce invalidità civile proprio perchè la sua esistenza non è legata al verificarsi di alcuna altra condizione oltre a quella strettamente fisica. In questo si differenziano dalle prestazioni di *invalidità previdenziale* che invece necessitano dell'iscrizione e dal versamento di contribuzione in un fondo pensione gestito dalla previdenza pubblica obbligatoria. Talvolta, inoltre, tra le prestazioni c'è un regime di incompatibilità: il conseguimento di una prestazione di invalidità previdenziale determina l'impossibilità di cumulare la prestazione civile e viceversa.

Le prestazioni di invalidità civile spettano ai cittadini italiani residenti in Italia. Ad essi sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari, nonché i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno e di minori che risultino iscritti nella loro carta di soggiorno o permesso di soggiorno. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della [legge 388/2000](#) nella parte in cui si subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato il riconoscimento delle prestazioni economiche correlate all'invalidità civile.

Le provvidenze economiche (non reversibili) che possono essere riconosciute agli [invalidi civili](#) sono: l'[assegno mensile di invalidità](#) (per invalidità dal 74% al 99%), la [pensione di inabilità](#)

[civile](#) (per invalidità pari al 100%), l'[indennità di accompagnamento](#) (che può essere abbinata, ricorrendone le condizioni, alla prestazione di inabilità civile) e l'[indennità di frequenza](#) (per i minori invalidi). Specifiche prestazioni vengono riconosciute in favore dei ciechi civili (assoluti o parziali) e dei sordomuti. La tavola sottostante riepiloga le prestazioni, gli importi e i limiti di reddito attualmente vigenti riconosciuti nei confronti degli [invalidi civili](#). Sul punto merita segnalare la recente [sentenza n. 152/2020](#) con cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto al cd. [incremento al milione](#) agli invalidi civili totali a partire dal compimento dei 18° anno di età.

## [I Benefici previdenziali per i lavoratori invalidi](#)

### **L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE PER I PENSIONATI DIPENDENTI**

E' una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei Fondi speciali di previdenza, dell'Enpals che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.

Il titolare di pensione ai superstiti può chiedere l'ANF anche solo per se stesso, purché inabile oppure orfano minore.

La sussistenza del diritto e l'importo dell'assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.

Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

L'erogazione della prestazione decorre dalla data di inizio della pensione.

La prestazione spetta dal 1° giorno del mese di erogazione della pensione durante il quale insorga il diritto, fino alla fine del mese in cui cessa il diritto stesso.

La domanda per l'assegno al nucleo familiare può essere presentata con la medesima domanda di pensione, oppure successivamente, tramite presentazione di domanda di ricostituzione della pensione.

I titolari di pensione a carico dell'Inps devono presentare la domanda telematica alla sede che ha in carico la prestazione.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione reddituale attestante i redditi del nucleo familiare e un'autocertificazione attestante la composizione del nucleo stesso.

Qualora la domanda sia presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

### **L'ASSEGNO FAMILIARE PER I PENSIONATI AUTONOMI**

L'INPS ha fornito con la circolare numero 157 del 29 dicembre 2020 i valori reddituali di riferimento per stabilire il diritto agli assegni familiari per il 2021 a beneficio di talune categorie di lavoratori autonomi e pensionati.

La comunicazione dell'Istituto si rivolge in particolare a tutti coloro che non sono interessati dalla normativa sugli assegni per il nucleo familiare. Parliamo di:

- Coloni e mezzadri;
- Coltivatori diretti;
- Piccoli coltivatori diretti;
- Pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Per i soggetti citati, l'INPS comunica annualmente i limiti di reddito ai fini della cessazione o riduzione dell'assegno familiare nonché le soglie mensili per poter qualificare un familiare come a carico.

### **L'ASSEGNO FAMILIARE AL TITOLARE DI UNA PENSIONE AI SUPERSTITI INABILE OPPURE ORFANO MINORE**

L'INPS riconosce su alcune pensioni ai superstiti gli ANF "per se stessi" a determinate condizioni ed entro certi limiti reddituali.

Gli assegni al nucleo familiare rappresentano un sostegno alle famiglie titolari di un rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione che abbiano i redditi al di sotto delle fasce stabilite annualmente dall'Inps. Forse non a tutti è noto ma questo sostegno economico può spettare anche al/alla vedovo/a titolare di una [pensione ai superstiti](#) a condizione che sia inabile oppure orfano minore. A differenza dei normali ANF, qui ci troviamo in presenza di un assegno familiare riservato a nuclei composti anche da un solo componente a condizione che lo stesso sia inabile (oppure minore orfano) e abbia redditi al di sotto di una certa soglia pari nel 2020 a 32.148,87€ annui. L'Inps, infatti, recependo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 7668/1996) ha precisato che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ([Circolare Inps 98/1998](#)). Questa previsione è limitata però, ai soli titolari di pensione ai superstiti liquidata nelle gestioni dei lavoratori dipendenti sia del settore privato (es. FPLD, ex-Enpals, Elettrici, telefonici eccetera) che di quello pubblico (ex inpdap) con esclusione dei titolari di pensione ai superstiti liquidate nei fondi speciali dei lavoratori autonomi (Commercianti, artigiani, coltivatori diretti, ecc) per i quali è prevista la concessione delle quote di maggiorazione per familiari a carico.

Importo conseguibile

L'importo dell'ANF varia in ragione del reddito del superstite.

Dal 1° luglio 2020 è pari a:

a) a 52,91€ mensili se il reddito del titolare della prestazione ai superstiti è non superiore a 28.659,43€ annui;

b) a 15,59€ mensili se il reddito è superiore alla predetta soglia ma entro i 32.148,87€ annui;



c) non spetta se il reddito è superiore alla predetta soglia di 32.148,87€ annui (cfr: [tabella n.19 allegata alla Circolare INPS n. 60 del 21 Maggio 2020](#)).

Nel computo del predetto requisito reddituale si considerano tutti i redditi imponibili ai fini irpef del titolare (quindi concorre anche la stessa pensione ai superstiti) conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed hanno valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Alla formazione del reddito concorrono, inoltre, anche i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti dalle imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte se superiori a 1.032,91€. Restano esclusi, a titolo esemplificativo, i redditi derivanti dall'indennità di accompagnamento, le [pensioni di guerra](#), le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio e le rendite vitalizie INAIL, ecc.

### **LA MAGGIORAZIONE PER GLI EX COMBATTENTI**

La legge 336/70 attribuisce particolari benefici pensionistici e retributivi agli ex combattenti, cioè persone che hanno partecipato in modo diretto e immediato allo svolgimento di operazioni di guerra e categorie loro assimilate come i partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate (ex deportati ed ex perseguitati politici o razziali sotto il passato regime fascista; prigionieri dei tedeschi; disertori assolti per insufficienze di prove o riabilitati; personale della Croce Rossa Italiana operante in specifiche zone belliche, reduci civili divenuti inabili a seguito di deportazione o internamento; reduci dall'internamento). I benefici, ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 5 della legge 824/1971](#) sono stati estesi in quanto applicabili e con le stesse decorrenze, agli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei Corpi di polizia in servizio permanente o continuativo.

I benefici previdenziali per questi lavoratori sono contenuti nell'[articolo 1, 2 e 3 della legge 336/1970](#) e dall'[articolo 1 del decreto legge 355/1974](#) convertito con legge 261/1974 e sono rivolti, però, ai soli dipendenti dello Stato nonché al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro (art 1 e 4. della citata legge).

L'incremento del periodo utile

Il primo beneficio è previsto dall'articolo 3 della legge 336/1970. La disposizione richiamata reca l'attribuzione di una *maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva* utile ai fini della pensione nei confronti dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati che hanno chiesto ed ottenuto dall'amministrazione di appartenenza il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 355/1974 tra il 1° luglio 1975 ed il 31 dicembre 1979. La predetta norma prevedeva, infatti, nei confronti dei soggetti riconosciuti beneficiari della disposizione che il collocamento a riposo avvenisse secondo secondo *specifici contingenti annuali* in ragione del 20% dei richiedenti di

ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai più anziani di età, nell'ambito di ciascun ruolo, carriera, grado o categoria di appartenenza. In caso di pari età era collocato a riposo il più anziano per servizio. Il collocamento a riposo è avvenuto gradualmente per contingenti del 10 per cento il 1 luglio e il 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 1975. Gli ultimi lavoratori che hanno goduto della suddetta agevolazione sono, pertanto, cessati dal servizio il 31 dicembre 1979. La maggiorazione comporta, in particolare, un incremento dell'anzianità contributiva utile sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione che ai fini della determinazione della sua misura pari di regola a 7 anni, che diventano 10 anni se il lavoratore era mutilato, invalido o vittima civile di guerra. L'incremento in questione è altresì utile ai fini del trattamento di fine servizio e viene, quindi, conteggiato al momento della cessazione dal servizio incrementando il periodo utile complessivo valutabile in favore dell'assicurato.

## IL SUPPLEMENTO DI PENSIONE

Con le ultime riforme in materia previdenziale è oggi possibile, per un pensionato a carico della previdenza pubblica, continuare tranquillamente a lavorare cumulando i redditi da lavoro con la prima pensione. Ma cosa succede ai contributi versati durante questo periodo? Per fortuna queste somme non vengono perse. Anzi. Possono dare luogo ad una ulteriore fetta di rendita, magari di piccola entità, che si aggiunge a quella già liquidata in via principale. Vediamo dunque quali sono le condizioni per poter vedersi riconosciuta la liquidazione di questo ulteriore vitalizio.

L'articolo 7 della [legge 155/1981](#) riconosce il supplemento nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (AGO) che proseguono l'attività lavorativa nella suddetta assicurazione trascorsi **almeno cinque anni** dalla decorrenza della pensione. Ad esempio un lavoratore che è andato in pensione il 1° gennaio 2014 e che ha lavorato **successivamente** a tale data potrà chiedere il supplemento a partire dal 1° gennaio 2019 ed un altro ancora dal 1° gennaio 2024. Il supplemento di pensione si somma alla pensione già in essere e diviene parte integrante di essa, a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

**Il termine Breve.** L'interessato ha, inoltre, la facoltà di richiedere **per una sola volta** la liquidazione del supplemento - sia esso il primo che uno dei successivi - quando siano trascorsi anche **soltanto due anni** dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso però è richiesta la condizione del compimento **dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia** nella gestione in cui si chiede il supplemento.

Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla [pensione di vecchiaia](#) e [pensione anticipata](#), ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà tener conto quindi delle nuove età anagrafiche per l'accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della [speranza di vita](#) introdotti dalla legge n. 214 del 2011.